

ALLEGATO "A" AL ROGITO N. 9056

STATUTO
DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita una associazione non a scopo di lucro avente la seguente denominazione: "**RI-DIAMO ONLUS**" (di seguito anche indicata come l'Associazione).

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.

L'Associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e reca nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", in conformità al D.Lgs. n.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEDE

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via XX Settembre n.5, presso "Legance - Studio Legale Associato".

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

DURATA

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata, fermo ed impregiudicato il diritto di recesso spettante ai Soci ai sensi dell'Art.24 del Codice Civile.

SCOPO

Articolo 4

L'Associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come scopo il compimento di attività di beneficenza, che si può concretizzare - anche attraverso l'utilizzo e l'attribuzione in beneficenza di beni costituenti il proprio patrimonio e dei contributi dei Soci e di terzi - in attività assistenziali, educative, ricreative e culturali, principalmente a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e, in generale, per le persone in difficoltà. Non persegue fini di lucro.

L'Associazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

L'Associazione non può compiere attività diverse da quella di beneficenza, ad eccezione delle attività direttamente connesse al perseguimento dello scopo sociale ovvero integrative od accessorie a tale attività e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.460/97 e da ogni altra disposizione di legge applicabile.

L'Associazione potrà dunque svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività accessorie ed integrative:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni, mostre e concerti;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- intrattenere rapporti e scambi culturali, nonché stabilire forme di raccordo e collaborazione, con Università, Associazioni, Fondazioni o altri soggetti



- pubblici o privati, sia italiani sia stranieri, che perseguono scopi similari;
- promuovere corsi di studio anche istituendo borse, a favore di persone o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
- promuovere lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- gestire centri ricreativi ed iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani/e bambini/e giovani;
- valorizzare l'opera del volontariato;
- svolgere, nel rispetto del D.Lgs n.460/97, attività commerciali e produttive marginali, strumentali e direttamente connesse al perseguimento dello scopo sociale.

SOCI

Articolo 5

Sono Soci coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni, anche professionali o enti collettivi):

- 1) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (Soci Fondatori);
- 2) che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, contestualmente provvedendo (i) al pagamento delle quote associative (Soci Ordinari) o (ii) impegnandosi a svolgere attività direttamente o indirettamente finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale (Soci Volontari).

Per quanto concerne il mantenimento dello status di Socio è stabilito quanto segue:

- a. I Soci Fondatori sono nominati a vita.
- b. I Soci Ordinari sono considerati tali con il versamento della quota sociale annuale.
- c. I Soci Volontari lo rimangono fino a che svolgono la loro attività a favore dell'Associazione.

L'Associazione terrà un registro di queste categorie di Soci, aggiornato annualmente con l'aggiunta dei nuovi Soci e la cancellazione di quelli che non lo sono più.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

Articolo 6

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di Associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali. Ogni Socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare validamente nell'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ogni So-

cio p
I Soc
zate
ai ser
I Soc
porto
I Soc
chied
donaz
Tutti
sente
ciazio

La qu
siglio
Tale q
dalle p
con let
berata
a) cess
cuzion
b) viola
c) inter
re, ad e
d) cond
Una vo
nicata a
La riam
obbligo
sare le c
I Soci re
all'Assoc
i contrib
l'Associa

Il patrim
a) contrib
b) contrib
c) contrib
gno di sp
d) contrib
e) donazio
f) rimbors
g) dai ben
h) dai fon
i) entrate
in un'appo
j) ogni al

ario; ne o fa- olose per . handi- one del oduitive o scopo o fessio- di am- ed ac- rivanti, e (Soci diretta- i). quanto sociale favore ato an- he non la data o tem- e verrà ne sta- spres- lidarsi entare ni So-

cio può essere portatore di un massimo di cinque deleghe.

I Soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

I Soci Ordinari hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Soci non hanno alcun diritto sui fondi dell'Associazione e non possono chiedere restituzioni per sottoscrizioni, quote, contributi o altro, comprese le donazioni, effettuati a favore dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti ad accettare incondizionatamente le norme del presente Statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi dell'Associazione.

Articolo 8

La qualità di Socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso - nonché, per i Soci diversi dalle persone fisiche, scioglimento o altro evento estintivo - da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna del Socio per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

Una volta deliberata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta al Consiglio Direttivo, senza nessun obbligo di accettazione da parte di questo, solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

I Soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, nonché gli eredi dei Soci deceduti, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO

Articolo 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi dei Soci;
- b) contributi di privati ed aziende;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- h) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- j) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge n.266/91 e dal D.Lgs.



ORGANI **Articolo 10**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Revisori, quando questo sia obbligatorio per legge.

ASSEMBLEA

Articolo 11

L'Assemblea è composta da tutti i Soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità dei Soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto.

Articolo 12

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, ove nominato.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci.

Articolo 13

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni Socio a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti i Soci, avviso da inviare 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea fisserà anche la data per un'eventuale Assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.

Articolo 14

Ogni Socio ha diritto di voto nelle Assemblee, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, con l'eccezione di quelle di modifica dello Statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio, di cui infra, sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri devono astenersi dal voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto occorre in prima convocazione la presenza dei due terzi dei Soci ed il voto favorevole della

maggio
convoca
inclusi t
Per le d
luzione
presenza
Soci For
Non son

L'Assem
mento, d
segretari
semblea
senza od
Delle riu
dente e d

Le votazi
mano.

L'Associa
da un min
l'Assemble
missioni e
Il Consigli
dente, che
Il Consigli
che di Tes
del Consig
indetermin
Alle prime

Se nel corso
provvedonc
siglieri nom
fino alla pr
Se viene r
quelli rima
sostituzione

Le cariche d
sono gratuite
te autorizat
Le cariche sc

Il Consiglio
impedimento
il mezzo scei

maggioranza dei presenti, ivi inclusi tutti i Soci Fondatori, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ivi inclusi tutti i Soci Fondatori, qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, ivi inclusi tutti i Soci Fondatori.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, assistito da una persona che svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Assemblea stessa. Le funzioni di segretario dell'Assemblea saranno svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 16

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea; essi durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge - al suo interno - il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Tesoriere ed un Segretario. Le cariche di Tesoriere e di Segretario possono anche essere attribuite a componenti del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ed il Segretario durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni.

Alle prime nomine provvedono i Soci Fondatori in sede di atto costitutivo.

Articolo 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 19

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

Le cariche sono cumulabili.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, con lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione.



da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Anche in assenza delle formalità suddette, si reputano validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo nell'ipotesi in cui partecipino la totalità dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione.

Articolo 21

Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato, il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei restanti membri, potrà considerarlo dimissionario.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi Soci ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere il bilancio annuale;
- e) emanare Regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai Soci e le modifiche dello Statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Articolo 24

Per un migliore funzionamento dell'organizzazione, il Consiglio Direttivo

può e
Il Con
succes
motiv
Il Con
compe
Il Con
per de

Il Presi
in giud
Il Presi
carica
conferr
Alla no
datori
Il Presi
glio Dir
malmen
In caso
dente.

Il Vice P
i poteri
Il Tesori
nonché
Consiglio
Il Segret
Consiglio
Consiglio
svolge le

L'esercizi
Alla fine
del bilanc
l'attività p
mesi dalla

E' fatto div
avanzi di
nizzazione
per legge
Regolamer
Gli utili e
per la reali
attività ad e

può emanare Regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità od urgenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue funzioni a uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare direttori e procuratori ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

PRESIDENTE

Articolo 25

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

Alla nomina del primo Presidente dell'Associazione provvedono i Soci Fondatori in sede di atto costitutivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

VICE PRESIDENTE - TESORIERE - SEGRETARIO

Articolo 26

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato dei Soci con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

BILANCIO - UTILI

Articolo 27


L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 28

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione di attività rientranti nello scopo dell'Associazione o per le attività ad esse direttamente connesse.



DIPENDENTI - COLLABORATORI

Articolo 29

L'Associazione può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla Legge n.266/91.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla Legge e da un eventuale apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di Legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 30

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più Liquidatori, scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo, stabilirà il soggetto destinatario della devoluzione di cui al comma successivo.

I Liquidatori, tenuto conto dell'indicazione vincolante dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Quanto indicato nel precedente comma seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.Lgs. n.460/1997.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 31

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un Collegio dei Revisori, l'Assemblea provvederà alla relativa nomina.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti, anche tra i non Soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

RINVIO

Articolo 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to: Giovanni Nardulli

F.to: Filippo Troisi

F.to: Giandomenico Ciaramella

F.to: Luca AMATO - Notaio

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA
COMPOSTA DI SEI FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGINALE
FIRMATO A NORMA DI LEGGE.
ROMA, 20 MARZO 2009**

